

CONCORSI PUBBLICI: Concorso - Soccorso istruttorio - Casi in cui deve essere accordato - Individuazione.

Tar Lazio - Roma, Sez. III quater, 17 maggio 2023, n. 8430

“[...] nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione” [...].

In particolare, se è vero che nelle procedure concorsuali il “soccorso istruttorio” non possa sopperire ad errori commessi nella presentazione della documentazione, specie ove non agevolmente riconoscibili, pena la violazione del principio di autoresponsabilità dei candidati e di par condicio [...], è anche vero, tuttavia, che lo strumento de quo sia da ritenere ammissibile (come nel caso in esame), laddove si tratti di meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione dell’Amministrazione.

Infatti, è onere dell’Amministrazione verificare la correttezza delle domande di partecipazione – e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio, ove siano riscontrati meri errori materiali agevolmente desumibili dai documenti versati in atti [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott.

Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione e/o emanazione di ogni altra opportuna misura cautelare ed emissione di decreto cautelare monocratico ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.:

1)- dell’Elenco dei candidati ammessi e non ammessi a partecipare al Concorso pubblico straordinario indetto dall’ ASL Roma 1 per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Medico – disciplina di Neonatologia, di cui n. 3 posti riservati ex lege n. 208/201, pubblicato in data 06.11.2019 sul sito dell’

Azienda nella sezione Concorsi ed Avvisi, nella parte in cui la candidata è stata esclusa per la seguente motivazione: “domanda non allegata”;

2)- del Bando di concorso, ove denegatamente interpretato nel senso di prescrivere, a pena di esclusione e quale elemento essenziale ai fini dell’ammissione alle prove di esame, l’allegazione della domanda di partecipazione;

3)- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi: a) la determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, frattanto nelle more eventualmente adottata, ai sensi dell’art. 6 del Bando di concorso; b) la graduatoria finale di merito, frattanto eventualmente adottata.

Premette in fatto di aver partecipato ad un concorso pubblico straordinario per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 8 posti di Dirigente Medico – disciplina di Neonatologia, indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1291 del 28 dicembre 2018.

Assume di essere stata esclusa dalla partecipazione a detto concorso in ragione della mancata allegazione della domanda di partecipazione.

Agisce, pertanto, dinanzi a questo Tar al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto delle avverse pretese, siccome infondate.

Nelle more dello svolgimento di tale giudizio, l’Amministrazione resistente ha ammesso spontaneamente la ricorrente a partecipare, con riserva, alle prove selettive, collocandola, all’esito della procedura concorsuale, al sesto posto della graduatoria finale di merito.

Il ricorso merita accoglimento.

Invero, richiamando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio rileva come “nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione” (Tar Campania, n. 3250/2021; T.A.R. Milano sez. III, 06/04/2022, n. 778; Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2022, n. 10241).

In particolare, se è vero che nelle procedure concorsuali il “soccorso istruttorio” non possa sopperire ad errori commessi nella presentazione della documentazione, specie ove non agevolmente riconoscibili, pena la violazione del principio di autoresponsabilità dei candidati e di par condicio (ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 ottobre 2020, n. 1600), è anche vero, tuttavia, che lo

strumento de quo sia da ritenere ammissibile (come nel caso in esame), laddove si tratti di meri errori formali facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

Infatti, è onere dell'Amministrazione verificare la correttezza delle domande di partecipazione – e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio, ove siano riscontrati meri errori materiali agevolmente desumibili dai documenti versati in atti (Tar Milano, 778/2022, cit.)

Tanto più che, nella fattispecie in disamina, la ricorrente è stata spontaneamente ammessa, ed ha dunque sostenuto le prove concorsuali, finendo con l'essere collocata al sesto posto nella graduatoria definitiva. Non solo: è stata dichiarata idonea all'assunzione e di fatto assunta.

Ne consegue, pertanto, che le varie esigenze sottese al necessario rispetto dei requisiti di cui al bando di concorso (ex multis riferibilità della domanda di partecipazione alla candidata, responsabilizzazione sulla serietà di partecipazione, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella suddetta domanda), risultano senz'altro soddisfatte.

Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio nei confronti della ricorrente con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse della parte stessa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 1.500 euro oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

IL SEGRETARIO